



Regolamento Generale

per la DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 29

in data 24 giugno 2008

INDICE

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 4

Capo II –NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 4 - Autorizzazione con posteggio	pag. 6
.....	
Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 8
Art. 6 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti	pag. 9
Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. 10
Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	pag. 11
Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 12
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 12
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari	pag. 13
Art. 12 - Produttori agricoli	pag. 13
Art. 13 – Autorizzazioni temporanee	pag. 14
Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria	pag. 14
Art. 15 – Obblighi e divieti per gli operatori	pag. 16

Capo III –MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 – Piano dei mercati	pag. 18
Art. 17 – Trasferimento dei mercati	pag. 18
Art. 18 – Soppressione del mercato o di posteggi	pag. 19
Art. 19 – Ampliamento dei posteggi	pag. 19
Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie	pag. 20
Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 21
Art. 22 – Assegnazione temporanea dei posteggi - Precariato	pag. 22
Art. 23 – Presenze dei titolari di posteggio	pag. 24

Art. 24 – Graduatoria di mercato	pag. 24
Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 24
Art. 26 - Mercati straordinari	pag. 24
Art. 27 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane	pag. 25

Capo IV – FIERE

Art. 28 – Piano delle fiere	pag. 26
Art. 29 – Trasferimento della fiera	pag. 26
Art. 30 – Autorizzazione e Concessione di posteggio	pag. 27
Art. 31 – Graduatoria della fiera	pag. 29
Art. 32 – Presenze dei concessionari di posteggio	pag. 29
Art. 33 – Autorizzazione e concessione – Subingresso e reintestazione	pag. 29
Art. 34 – Posteggi liberi - migliorie	pag. 29
Art. 35 – Domanda di partecipazione alle fiere come operatore precario	pag. 30
Art. 36 – Graduatoria degli operatori precari	pag. 31
Art. 37 – Assegnazione temporanea dei posteggi - Precariato	pag. 31
Art. 38 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 31

Capo V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39 – Applicabilità delle norme	pag. 33
Art. 40 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo – Limitazioni merceologiche ..	pag. 33
Art. 41 – Canone per l’occupazione del posteggio	pag. 33
Art. 42 - Decadenza dalla concessione del posteggio	pag. 34
Art. 43 - Revoca della concessione del posteggio	pag. 34
Art. 44 – Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone	pag. 35
Art. 45 – Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ..	pag. 35

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni	pag. 36
Art. 47 – Rinvio a disposizioni di legge	pag. 36
Art. 48 – Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 36
Art. 49 – Entrata in vigore	pag. 36

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni (di seguito indicata come "legge regionale"), dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche costituiti dalla DGR 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:
 - a) *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) *mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - f) *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g) *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - h) *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - i) *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - j) *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- k) *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- o) *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- q) *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ampliare il proprio;
- r) *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- s) *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale ed indicata nella concessione di posteggio;
- u) *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) *ordinanza del Ministro della Salute*: l'ordinanza di detto Ministro in data 3 aprile 2002.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono pertanto essere titolari della citata autorizzazione le società diverse da quelle in nome collettivo, da quelle in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo abilita i titolari della stessa al commercio in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, secondo quanto stabilito dalla legge regionale. L'esercizio dell'attività di vendita nei posteggi può essere limitata ad una tipologia merceologica, che deve essere indicata nella relativa concessione di posteggio.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di cui al comma 3 è possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 16.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente contestualmente al rilascio della concessione del suolo pubblico, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio nonché la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere inviata al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa a mezzo telefax o in altre forme ammesse dalla legge, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R. Nel modello di domanda saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. Per la formazione della graduatoria si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario fino alla data di pubblicazione dei posteggi liberi nel BUR.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Responsabile del servizio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio dell'autorizzazione.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata, a seguito della pubblicazione dell'avviso suddetto, per ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati sul BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
11. Per i mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicità diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a

decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione sul BUR dei posteggi di nuova istituzione.

12. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. Le stesse presenze vengono altresì azzerate nel caso in cui l'operatore precario rinunci all'assegnazione del posteggio richiesto, con conseguente cancellazione dello stesso dalla graduatoria degli operatori precari del relativo mercato.
13. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
15. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio rilasciate a seguito bando pubblico, non potranno essere oggetto di trasferimento nei successivi cinque anni salvo che il titolare della medesima si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) aver raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
 - b) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'esercizio dell'attività per malattia, infortunio.L'inabilità o l'inidoneità all'esercizio dell'attività deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
16. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento dell'azienda in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. Qualora la domanda non sia presentata regolarmente, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare ai sensi del comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello esercitato con posteggio e nelle aree non interdette dal comune o dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme igienico - sanitarie vigenti.
4. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone:
 - su tutta la strada delle Vie:

frazioni	vie
Lugagnano	Via Case Nuove – Via XXVI Aprile – Via Festara – Via Trentino – Via Friuli – Via Veneto
Sona	Via Gesuiti – Strada Regionale 11

- sulla carreggiata delle Vie:

frazioni	vie
Lugagnano	Via Mancalacqua - Via Cao Del Prà - Via San Francesco - Via Pelacane - Via Stazione - Via Don Minzioni - Via Don Bosco – Via Caduti del Lavoro - Via Kenendy
Palazzolo	Via Piave - Via Cavecchie – Via IV Novembre
Sona	Via Marconi – Via Molina - Via Mangano – Via Discesa Chiesa - Via Molinara – Via Vallecchia
San Giorgio in Salici	Via Celà - Via Belvedere – Via Cason – Via Santini

5. È vietato, sempre per motivi inerenti la viabilità, esercitare il commercio itinerante, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree ad essi adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 300, misurata dal posteggio più vicino.
6. Presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 15, comporta di diritto il trasferimento, della titolarità dell'autorizzazione amministrativa, a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di richiedere l'intestazione a proprio nome della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per richiedere il subentro nella titolarità dell'autorizzazione e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso:
 - a) al Comune sede di posteggio per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
 - b) al Comune di residenza del subentrante per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera, b) del decreto legislativo;

c) al Comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1, lettera b), del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.

La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente. Nel caso si verifichi la decadenza ed il subingresso sia avvenuto nella sola gestione, si procede alla revoca dell'autorizzazione del proprietario, al quale viene notificata l'adozione di tale provvedimento.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal dirigente del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessantagorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o del ripetersi della medesima violazione ("recidiva" di cui all'art. 29 comma 3 del decreto legislativo), il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) l'abbandono di rifiuti nell'area di mercato, come definito dal successivo art. 15, comma 9;
 - b) significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, di cui al successivo art. 15, comma 12;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio;
 - d) l'esercizio del commercio itinerante in violazione ai divieti previsti dall'art. 6 commi 1, 2 e 3.
3. La ripetizione della violazione di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel procedimento sanzionatorio deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi e nello specifico n.17 (diciassette) assenze non giustificate, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che vengano comunicati al Comune secondo le procedure previste dal successivo art. 42;
 - c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene inoltre revocata per sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
4. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento

di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari dell'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche, i seguenti limiti:
 - a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 - b) l'attività con posteggio può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
 - c) per l'attività nei posteggi isolati di prodotti del settore merceologico alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 8.00 e le ore 24.00, con possibilità di rilascio di concedere una proroga massima fino alle ore 2.00 del giorno successivo;
 - d) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6.00 e le ore 2.00 del giorno successivo.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 16 e 28 del presente regolamento. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione della giornata di svolgimento o l'effettuazione in deroga al divieto.
5. E' vietato l'esercizio dell'attività nelle giornate festive, salvo apposita deroga del Sindaco.

Art. 12

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda per l'assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal successivo art. 21.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda e la superficie espositiva degli stessi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti di provenienza aziendale.
3. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di euro 160.000 per le ditte individuali e di euro 4.000.000 per le società data dal totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.

4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche dall'art. 6 ed è subordinata alla presentazione della preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni, di sagre rionali, nonché di manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi della L.R. 23.5.2002, n° 11 in cui non è prevalente l'attività di vendita, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a imprese individuali o società di persone in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A., secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche. Le domande debbono pervenire al Comune non prima di 30 giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile.
3. Nel caso di sagre rionali ripetitive si prescinde invece dall'ordine cronologico di ricezione delle domande e l'autorizzazione viene rilasciata in base alla graduatoria di anzianità di partecipazione. In caso di parità si fa invece riferimento allo stesso ordine cronologico e, se vi è ulteriore parità, il rilascio viene effettuato a favore delle ditte con maggior anzianità di iscrizione al R.E.A., come dal comma precedente.
4. Qualora nel piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale siano individuati per determinate aree appositi posteggi per il rilascio di autorizzazioni temporanee, anche per tipologia merceologica, per il rilascio delle autorizzazioni in tali aree si applica la disciplina contenuta nelle relative schede allegate al piano stesso, fermo restando quanto indicato al precedente comma 2.
5. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa impresa.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare rischi di contaminazione.
5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 6, lettera *c)*, *punti 1), 2), 3) e 6)* e quelli di cui all'articolo 6, lettera *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Salute.
8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Salute, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
9. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo.
10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
12. In deroga a quanto previsto al comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata

anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le caratteristiche indicate all'art. 5 dell'Ordinanza del Ministro della Salute, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione dalla contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni indicate alle medesime lettere a), b) e c).

13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Salute e successive modificazioni.
14. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività esercitata.
15. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente sulle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idropotabile;
 - b) scarico fognario sifonato;
 - c) allacciamento elettrico;il tutto accessibile da parte di ciascun veicolo.
16. Anche se il generatore autonomo di energia disponga di potenza adeguata a soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, lo stesso può essere impiegato solo in caso di assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'attività di vendita deve procedere ad effettuare attento e costante controllo del rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.

Art. 15

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale il titolo autorizzatorio e, quando prevista, la concessione di posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo. Qualora trattasi di vendita di indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico - sanitari, gli stessi devono essere collocati separatamente dagli altri, adeguatamente pubblicizzati ed evidenziati con cartelli ben visibili.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso; è altresì vietato esporre ed appendere merci sui tendaggi oltre i limiti dell'area in concessione.

5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore non deve abbandonare rifiuti, ma deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata, senza sporcare in alcun modo l'area mercatale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività o quello che il Sindaco potrà di volta in volta disporre per esigenze motivate, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16

Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti sul territorio comunale sono quelli individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione, di cui all'art. 2 della legge regionale, di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree complessive da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) i settori merceologici dei posteggi;
 - g) le tipologie merceologiche di tutti i posteggi del settore alimentare e quelle dei posteggi del settore non alimentare;
 - h) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - i) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - j) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - k) la tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico.
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la numerazione dei posteggi e la loro dislocazione, nonché l'elenco dei posteggi con le relative superfici la suddivisione in settori e tipologie merceologiche. Nella scheda è altresì indicata la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso il servizio commercio. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 17

Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze di categoria di cui al comma 1., provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Art. 18 **Soppressione del mercato o di posteggi**

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.In tal caso il responsabile del servizio competente provvede a dare esecuzione al provvedimento ed all'aggiornamento del piano mercatale.
2. Al fine di razionalizzare la rete distributiva, privilegiando l'attività svolta nei mercati, il responsabile predetto provvede altresì alla soppressione dei posteggi isolati che man mano si rendano liberi, eliminando la relativa scheda e non procedendo quindi alla segnalazione del posteggio alla Regione Veneto per la successiva riassegnazione. Si considerano liberi i posteggi nei casi di rinuncia dell'interessato o per intervenuta revoca dell'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 19 **Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art.16.

3. La riduzione di superficie del posteggio viene sempre autorizzata dal responsabile del servizio competente.

Art. 20

Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il servizio Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando a ciascun operatore avente titolo uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. L'elenco dei posteggi liberi per ciascun mercato e la possibilità di chiederne l'assegnazione vengono pubblicizzati all'Albo Pretorio comunale, alle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative e agli operatori del mercato.
5. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. La domanda è ritenuta valida sia per il posteggio richiesto, che per gli altri posti che in seguito si rendessero liberi. A tal fine per l'assegnazione dei posteggi liberi i richiedenti saranno invitati presso gli uffici comunali, dove in apposita riunione saranno individuati gli effettivi posteggi resisi liberi e contestualmente assegnati.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, o per mancata assegnazione dopo due pubblicazioni al B.U.R., non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 18.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.
8. Non si procede neppure alla segnalazione di cui al comma 1 nel caso si rendano liberi posteggi isolati in qualsiasi punto del territorio comunale; ciò al fine di razionalizzare la rete distributiva

del commercio su aree pubbliche, privilegiando l'attività svolta nei mercati. In tal caso i posteggi isolati di cui sopra vengono soppressi con provvedimento del responsabile del servizio competente e la relativa scheda viene eliminata da quelle allegate al presente regolamento.

Art. 21

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A. ;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con riferimento all'eventuale tipologia merceologica.
8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria, che può essere formata per tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati all'Albo Pretorio.

9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano apposita comunicazione, per l'eventuale tipologia merceologica del posteggio, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla "spunta" si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22, commi da 2. a 12..
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
12. Il posteggio assegnato al produttore agricolo può essere oggetto di cessione unitamente all'azienda agricola di riferimento.
13. Nel caso di trasferimento in affittanza o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante, a condizione che questi risulti iscritto al Registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei requisiti morali previsti. Il trasferimento se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto registrato all'Ufficio del Registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità. Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita domanda, contenente anche la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/01. Il subentrante per atto tra vivi, iscritto alla predetta sezione speciale del Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti morali previsti, può iniziare l'attività, a condizione che abbia presentato la domanda suddetta. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal dirigente del servizio competente. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, purchè entro sei mesi dalla morte del titolare, a pena di decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal dirigente del servizio competente.

Art. 22

Assegnazione temporanea dei posteggi – Precariato

1. I posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (*secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive*

modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza.
4. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. L'operatore precario assegnatario di posteggio che non eserciti invece l'attività di vendita per sua volontà perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
5. La "spunta" è effettuata giornalmente dal personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti successivi al predetto orario. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla "spunta" sono tenuti a presentare, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato;
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.
8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titolo diverso da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui, così come non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dotato di posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
10. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
11. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 23
Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente ed il posteggio viene assegnato, nei mercati in cui è prevista la "spunta", agli operatori precari.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga al divieto di effettuazione di mercati in giornate festive, come da calendario annuale di cui all'art. 11, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso la Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24
Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Per garantire sicurezza agli operatori ed agli utenti, nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada.

Art. 26
Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le giornate di apertura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa in deroga all'obbligo di chiusura festiva, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto, in alternativa:

- a) dalla maggioranza degli operatori del mercato;
 - b) da almeno un'associazione di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) da almeno un'associazione dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 60 (*sessanta*) giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
 3. La Giunta Municipale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
 4. L'effettuazione di un'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.
 5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla "spunta" durante lo svolgimento normale del mercato.

Art. 27

Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo e dell'art.2, comma 6, della L.R. 10/2001 per i posteggi posti nelle Frazioni di Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona capoluogo è stabilito un abbattimento nella percentuale del 50% dell'importo dovuto dagli operatori commerciali su area pubblica per il canone concessione area pubblica.

CAPO IV

FIERE

Art. 28

Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono sul territorio comunale sono individuate dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sedi delle fiere sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - l) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - i) la tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la numerazione dei posteggi e la loro dislocazione, nonché l'elenco dei posteggi con le relative superfici, la suddivisione in settori e tipologie merceologiche. Nella scheda è altresì indicata la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso il servizio Commercio.
4. Ad ogni operatore titolare di posteggio vengono consegnate copia della scheda e della planimetria della fiera riferita al posteggio e del presente regolamento.
5. La Giunta Comunale può imporre prescrizioni inerenti alla struttura di copertura, ai materiali ed ai colori delle singole attrezzature dei posteggi, al fine di caratterizzare la fiera e per esigenze di decoro.

Art. 29

Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze di categoria di cui al precedente comma 2., provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 30

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Nelle fiere viene rilasciata l'autorizzazione a partecipare e la contestuale concessione decennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui si riferisce. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salvo rinuncia da parte dell'operatore mediante apposita comunicazione al Comune, con la quale vengono restituite l'autorizzazione e la concessione. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nelle varie fiere.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere spedita al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa a mezzo telefax o in altre forme ammesse dalla legge, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) per i posteggi liberi delle fiere già istituite:
 - 1) maggiore numero di presenze effettive alla fiera (non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto);
 - 2) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite nella D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - 3) ordine cronologico di presentazione delle domande (per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione);

- b) per i posteggi delle fiere di nuova istituzione:
- 1) nel caso la fiera coincida con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, vengono confermati nei posteggi già in concessione i relativi titolari che ne facciano richiesta;
 - 2) per i posteggi rimasti liberi una volta confermati gli operatori di cui al precedente punto 1) e nel caso di fiera che si tiene in luogo e data diversa dal mercato settimanale, i posteggi vengono assegnati agli operatori con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; in caso di parità si guarda l'ordine cronologico di presentazione delle domande (per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione).
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi pubblicati nel B.U.R.
 8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il responsabile del servizio si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio dell'autorizzazione.
 9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
 11. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuta istituzione.
 12. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono trasferite sul nuovo titolo autorizzatorio e non possono più costituire titolo per la partecipazione alla stessa fiera come operatore precario.
 13. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
 14. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001, n.10), ogni ditta operante in una fiera non può essere concessionaria di più di un posteggio nella stessa fiera, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
 15. Almeno quindici giorni prima dell'inizio di ogni edizione della fiera il responsabile del procedimento comunica ad ogni titolare di posteggio la data di svolgimento, le modalità di partecipazione, l'importo del canone di occupazione del suolo pubblico e di eventuali ulteriori servizi erogati ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.

Art. 31
Graduatoria della fiera

1. Per ogni fiera viene stilata e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di partecipazione alla fiera dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 32
Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, che vengano comunicati al Comune secondo le procedure stabilite dal successivo art. 42, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 33
Autorizzazione e concessione della fiera - Subingresso e reintestazione

1. Nei casi di subingresso nell'autorizzazione e nella concessione della fiera e di reintestazione, va presentata apposita domanda al Comune e si osservano le norme, il procedimento ed i termini rispettivamente previsti dai precedenti artt. 7 e 8.
2. Nei casi predetti il nuovo intestatario della concessione subentra nelle restanti annualità della concessione stessa.

Art. 34
Posteggi liberi – migliorie

1. Prima di comunicare alla Giunta Regionale l'elenco dei posteggi liberi e le loro caratteristiche, per la segnalazione sul B.U.R., il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nella fiera, assegnando a ciascun operatore avente titolo uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di partecipazione alla fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1. nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area della fiera, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi liberi. Si procede quindi, con provvedimento del responsabile del servizio competente, alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze, eliminandoli dalla relativa scheda della fiera.

Art. 35

Domanda di partecipazione alle fiere come operatore precario

1. Il commerciante su aree pubbliche, già munito di autorizzazione all'esercizio, che intenda partecipare all'assegnazione come operatore precario dei posteggi liberi e temporaneamente non utilizzati nelle fiere che si svolgono nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale per la stessa fiera, deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) presenze effettive alla fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e) estremi di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare e non può avere assegnato più di un posteggio nella stessa fiera.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di volturazione presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 36
Graduatoria degli operatori precari

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori precari, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni richiedente è comunicato, a cura del responsabile del procedimento, il numero di posizione in graduatoria e la data di svolgimento della spunta.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Art. 37
Assegnazione temporanea dei posteggi – Precariato

1. I posteggi liberi e quelli in concessione che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono temporaneamente assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, agli operatori precari che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. L'assegnazione viene effettuata in base all'unica graduatoria per anzianità di partecipazione, indipendentemente dal settore merceologico o dalla tipologia merceologica dei posteggi liberi.
3. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.
4. Durante la fiera il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

Art. 38
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede delle fiere.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze effettive nella fiera;

- f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro sessanta giorni dall'inizio della fiera.
 4. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
 5. Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
 6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con riferimento all'eventuale tipologia merceologica dei posteggi.
 7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria, che può essere formata per tipologia merceologica dei posteggi; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili.
 8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze effettive. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla "spunta" si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 36.
 9. In una stessa fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
 10. La concessione di posteggio ha validità decennale.

CAPO V
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 39
Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati e fiere.

Art. 40
Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo – Limitazione merceologica

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salva rinuncia da parte dell'operatore mediante apposita comunicazione al Comune, con la quale viene restituita la stessa concessione nonché la relativa autorizzazione e, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del servizio competente provvede alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
4. Qualora il Comune intenda introdurre le tipologie merceologiche dei posteggi, sulla relativa concessione di posteggio vengono indicati i prodotti che possono essere posti in vendita, come previsto nelle apposite schede relative ai singoli mercati, posteggi isolati, fiere.

Art. 41
Canone per l'occupazione del posteggio

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il pagamento va di norma effettuato in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Le tariffe vigenti del canone per la concessione del suolo pubblico sono riportate nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.

Art. 42
Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio:
 - a) nei mercati: quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;
 - b) nelle fiere: quando l'operatore risulti assente per due volte consecutive nella stessa fiera.
2. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
3. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società si ritiene giustificata l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare qualora riguardi tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società abbia preventivamente designato il legale rappresentante che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al legale rappresentante designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), contestualmente alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio, con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 43
Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, qualora disponibile, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve presentare caratteristiche il più possibile simili a quello revocato.
4. La concessione di posteggio relativa ad una fiera è revocata qualora l'autorizzazione per commercio su aree pubbliche collegata alla fiera stessa cessi di validità per revoca o rinuncia.
5. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'intestatario della concessione e al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

Art. 44

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure notifica, al titolare della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda). Nel caso di omesso pagamento entro il termine citato, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione all'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione all'esercizio, con atto da notificare all'intestatario delle stesse.
3. Nel caso di revoca di autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività in gestione d'azienda il relativo proprietario, al quale pure deve essere comunicato il provvedimento di revoca, decade dal diritto di reintestazione.

Art. 45

Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, è vietato l'esercizio dell'attività nelle vie sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs.490/99.
2. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs.490/99, l'attività può essere sottoposta a condizioni particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette limitazioni sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere.
3. Nel caso le limitazioni di cui al precedente comma 2 consistano nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4 e 5, e dall'articolo 15, commi 8, 9, 10, 11 e 12, trova applicazione l'art. 29 comma 2 del decreto legislativo, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 3.098,00.
2. Nel caso di violazione alle norme dell'articolo 6, commi 1 e 2, che vengono considerate violazioni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, della legge regionale, si applica l'art. 29 comma 1 del decreto legislativo, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di € 2.582,00 ad un massimo di € 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o ai sensi dei commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, con applicazione di quanto previsto dalla legge 689/1981 e successive modifiche.
4. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del precedente comma 3..

ART. 47 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.48 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

ART.49 Entrata in vigore

1. La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con la quale è stata approvata, nonché al provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.10/2001.